



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successivi decreti modificativi e integrativi;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l’art. 3;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e armate, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 27 maggio 1999, n. 201, concernente il regolamento recante la disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, di recepimento, tra l’altro, dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile ed in particolare l’articolo 27;

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2003, n. 264, recante “Regolamento concernente l’individuazione dell’unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 e, in particolare, l’articolo 47, comma 2, lett. b);

VISTO il decreto del Vice Capo del Corpo forestale dello Stato in data 20 aprile 2004, annotato presso l’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 maggio 2004 con il n. 849, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale del C.F.S. del 21 maggio 2004 con il quale vengono disciplinate le modalità di svolgimento del concorso interno, compresa la determinazione delle categorie di titoli, le materie oggetto dell’esame teorico-pratico e la composizione della commissione relativamente all’accesso alla qualifica di perito superiore del ruolo dei Periti;

VISTO il decreto legislativo 10 gennaio 2006, n. 2, recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa” convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81 e, in particolare, l’art. 4, comma 1;

VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 2005, n. 228, concernente il "Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato" e, in particolare, l'art. 7;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 47, comma 5, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, le modalità di svolgimento del concorso interno di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle categorie di titoli, le materie oggetto dell'esame e la composizione della commissione relativamente all'accesso alla qualifica di perito superiore, vanno fissate con decreto ministeriale anche alla luce della sopracitata normativa di recente intervenuta;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo forestale dello Stato;

DECRETA

Art. 1

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso alla qualifica di perito superiore del ruolo dei Periti, compresa la determinazione delle categorie di titoli, le materie oggetto dell'esame e la composizione della commissione per la nomina a perito superiore del ruolo dei Periti del Corpo forestale dello Stato;

Art. 2

Indizione del concorso e contenuto del bando

1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esame per l'accesso alla qualifica di perito superiore, di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, è indetto annualmente, eventualmente anche su base regionale, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale del C.F.S.; in esso sono indicati:

- a) il numero dei posti messi a concorso, per ciascun profilo professionale, disponibili al 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione nonché i motivi di esclusione;
- d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse;
- e) le materie oggetto della prova d'esame;
- f) la votazione minima da conseguire nella prova d'esame e quella massima conseguibile;
- g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3

Requisiti di partecipazione e motivi di esclusione

1. Per essere ammessi al concorso di cui all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, i candidati, alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze, devono:

- a) essere in possesso della qualifica di perito capo;
- b) essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

- c) appartenere al profilo professionale sottordinato a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
2. Sono esclusi dal concorso coloro che:
 - a) nel biennio precedente all'anno nel quale si sono verificate le vacanze, compreso l'anno di riferimento, abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese o le riportino dalla data di pubblicazione del concorso fino alla conclusione delle prove d'esame;
 - b) abbiano conseguito nel triennio precedente all'anno nel quale si sono verificate le vacanze, compreso l'anno di riferimento, un giudizio complessivo inferiore a buono.
3. E' altresì escluso dal concorso, a norma dell'art. 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

Art. 4

Composizione della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente e due membri scelti tra i dirigenti superiori e i primi dirigenti del Corpo forestale dello Stato. È riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente della commissione.
2. Svolge le funzioni di segretario un appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
3. La commissione è nominata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

Art. 5

Prova d'esame

1. La prova d'esame del concorso è costituita da un'unica prova scritta.
2. La prova consiste nella soluzione, in un tempo predeterminato, di un questionario articolato in domande a risposta multipla vertente, per il cinquanta per cento su elementi di informatica, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato e su elementi di diritto e procedura penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività istituzionale del C.F.S., e per il restante cinquanta per cento, su materie professionali.
3. La prova scritta si intende superata se il candidato riporta un punteggio non inferiore a punti 21/30.
4. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova è escluso dal concorso.

Art. 6

Categorie dei titoli di servizio valutabili

1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione, che devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabilite come segue:
 - a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio precedente l'anno nel quale si sono verificate le vacanze, compreso l'anno di riferimento: fino a punti 5;
 - b) ricompense e riconoscimenti di cui al D.P.R. 201/99: fino a punti 2;
 - c) anzianità nella qualifica di perito capo al 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze: punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 8; la frazione di anno si valuta in dodicesimi.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e l'attribuzione dei relativi punteggi.

3. Per i soli candidati che superino la prova scritta, l'Amministrazione invia alla commissione esaminatrice le domande di partecipazione con i titoli di servizio allegati da ciascun candidato o in possesso dell'Amministrazione, semprechè elencati nella domanda di partecipazione.

Art. 7

Formazione e approvazione delle graduatorie

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.

2. Sulla base del punteggio complessivo riportato, la commissione esaminatrice compila tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando di concorso, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

3. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito, distinte per profilo professionale, e sono promossi alla qualifica di perito superiore i candidati collocatisi utilmente in dette graduatorie, con riferimento al numero dei posti messi a concorso e con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

4. A parità di punteggio nell'ambito di ciascun profilo professionale prevale la posizione in ruolo.

5. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma, 22 MAR. 2011

IL MINISTRO
Carlo Falcone

cm